

SENTENZA AOI

Sentenza n. 180/2023 TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

“Nel merito, ai sensi dell’art.1 della legge n.222/84, l’assegno ordinario di invalidità spetta al ricorrente le cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di 1/3 in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o di mente.” In tale modo si è espresso il/la giudice in un ricorso per il riconoscimento al soggetto dell’AOI.

Per quanto attiene il grado di invalidità del soggetto per poter godere della prestazione assistenziale, non vi sono specifiche tabelle di riferimento, le percentuali applicabili in altri ambiti valutativi possono essere usate soltanto per via analogica.

Occorre pertanto da parte del CTU una valutazione del caso concreto che consideri le generali attitudini del soggetto in relazione al tipo di infermità o menomazione.

Nel caso in cui al soggetto residuino capacità lavorative minori e invece in conformità con le sue esperienze e capacità lavorative occorra una capacità lavorativa maggiore deve essere riconosciuta l’AOI (ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’) al soggetto poiché **nel caso di specie non è più in grado di poter svolgere la propria attività lavorativa, pertanto deve essere riconosciuta la prestazione assistenziale dell’AOI.**

Pertanto la valutazione del CTU deve essere specifica e riferita ogni volta alle capacità soggettive e lavorative del soggetto ricorrente, ciò è stato affermato dall’art.2 della legge n.222/1984.